

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1715

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, CÈ, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI

Modifiche all'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di agevolazioni sul gasolio, GPL e metano impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

Presentata il 5 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 97 del 1994, (cosiddetta legge sulla montagna), ha avuto una prima, seppur minima, applicazione con il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999. Infatti, l'articolo 8, comma 10, della legge n. 448 del 1998, successivamente modificato più volte, prevede un'agevolazione sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane.

In seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame al Senato della legge finanziaria per il 2001, la legge n. 388 del 2000, è stato introdotto il comma 4 dell'articolo 27, che prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa per i

consumi di gas metano, per usi civili, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.

Le zone climatiche sono state determinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuativo del Piano energetico nazionale (leggi n. 9 del 1991 e n. 10 del 1991). Nello stesso provvedimento sono elencati i comuni appartenenti alle varie zone climatiche. La zona climatica F, secondo il Piano energetico nazionale, è la zona caratterizzata da una temperatura freddissima per quasi l'intero anno e com-

prende anche i comuni montani in cui non è previsto alcun limite orario all'accensione del riscaldamento. Sulla base delle suesposte considerazioni la presente proposta di legge intende modificare la normativa vigente in materia.

Nello specifico l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prolunga fino al 31 dicembre 2002 la riduzione di costo di lire 50 per

litro del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di quella di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto, previste dall'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), estende la riduzione dell'aliquota dell'accisa per i consumi di gas metano ai comuni ricadenti nella zona climatica F.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 »;

b) al comma 4, le parole: « nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni ricadenti ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a 67.139.400 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019430